



## IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice rel.
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

#### I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

CARLETTI ALESIO in proprio e in qualità di titolare della CARLETTI ALESIO IMPRESA con Sede legale in Montesilvano (PE) - Via Cerrano n. 21 (P. IVA 01464970688), assistito dall'avv. Fabio Antonio Ferrara, a seguito di istanza per ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata con la documentazione ex lege prevista in data 19 ottobre 2017, presentava, in data 30 aprile 2018, la proposta di concordato preventivo, con classi, di natura liquidatoria, rappresentando di operare la soddisfazione della platea creditoria, nelle percentuali meglio specificate nel proiseguo, attraverso la liquidazione di tutti i propri beni (d'impresa e personali) ed un apporto da parte di terzi.

La debitrice prospettava, dunque, come definitivamente descritto nelle integrazioni e modifiche depositate in data 3 gennaio 2019, di realizzare il fabbisogno concordatario (quantificato in € 2.596.993) mediante:

- a) la liquidazione di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Carletti Alesio Impresa (quantificati in € 1.274.469,00 immobilizzazioni materiali e finanziarie, magazzino, crediti e disponibilità liquide) e di beni immobili di proprietà personale del Sig. Alesio Carletti (quantificati in € 1.322.525,00, e la distribuzione, a tutti i creditori, secondo le rispettive cause di prelazione, del ricavato dalla vendita;
- b) l'utilizzo di "finanza esterna", apportata dalla U.T.A. S.a.s. di Carletti Guido & C., per la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (per l'eventuale incapienza del ricavato dalla vendita dei beni sui quali insistono cause legittime di prelazione) e dei chirografari nella percentuale proposta;



c) in caso di insufficienza dei beni dell'impresa, ai fini del raggiungimento della soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari, il ricavato dalla vendita di ulteriori assets immobiliari della ridetta U.T.A. S.a.s.;

utile alla soddisfazione della platea dei creditori suddivisa in quattro classi ai sensi della lettera d) dell'art. 160 L.F. nelle misure e tempi che seguono, così come definitivamente chiariti in seno alle integrazioni rese alla data del 3 gennaio 2019:

--- Creditori prededucibili ex art. 111 L.F.: pagamento integrale dei debiti prededucibili, suddivisi in oneri di procedura, fondi spese future e spese di giustizia indicati complessivamente in € 472.995,00, (di cui €102.375,00 per spese di giustizia ed € 226.001,56 quali oneri prededucibili che non graveranno sul ricavato della vendita dei beni ipotecati in detrimento dei creditori ipotecari in armonia al combinato disposto degli artt. 111bis c. 2 e 111ter c. 3 LF);

--- Classe 1 Creditori ipotecari per € 354.508 da soddisfare al 100%

---Classe 2 Creditori privilegiati per complessivi € 57.432,00 da soddisfare al100%

---Classe 3 Creditori ipotecari degradati a chirografo per € 445.350 da soddisfare al 100% con finanza esterna proveniente dalla liquidazione dei beni messi a disposizione dalla U.T.A. S.a.s

--- Classe 4 Creditori chirografari per 2.533.418 da soddisfare al 50% sempre con finanza esterna proveniente dalla liquidazione dei beni messi a disposizione dalla U.T.A. S.a.s.;

prevedendo i seguenti tempi di pagamento:

1. pagamento dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa, con le risorse rivenienti dalla cessione di beni non ipotecati;
2. pagamento dei creditori privilegiati ipotecari secondo i tempi di liquidazione dei beni immobili su cui insiste la relativa garanzia, con le risorse rivenienti dalla liquidazione degli stessi, nonché con i frutti maturati dalla locazione dei beni e con il pagamento degli interessi prededucibili che segue lo stesso criterio;
3. pagamento dei creditori ipotecari degradati con le somme rivenienti dalla liquidazione dei beni "apportati" da U.T.A. S.a.s., con tempi di realizzo stimati prudenzialmente al 2021, con inizio della liquidazione pianificato dopo l'omologazione del concordato.

Con decreto del 9 aprile 2019 questo Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società, fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 19 settembre 2019.



Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nel termine di legge il commissario giudiziale, Dott. Saverio Mancinelli, depositava la relazione *ex art. 172 L.F.* laddove esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta concordataria.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 19 settembre 2019 venivano ammessi al voto creditori chirografari per un valore totale di crediti pari ad € 4.027.476,36. Con dichiarazioni pervenute prima, nel corso dell'adunanza e fino al termine di venti giorni successivi dalla stessa esprimevano voto favorevole, espressamente e per silenzio, crediti complessivi pari al 87.013% dei crediti ammessi al voto e la maggioranza per numero delle classi, atteso che il concordato veniva approvato dall' 89,180% dei creditori appartenenti alla classe chirografari (puri) e dal 68,786% dei creditori appartenenti alla classe chirografari degradati (ipotecari incapienti)..

Constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il Tribunale dava ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180 comma 1 L.F. e fissava per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l'udienza del 28 gennaio 2020.

Alla udienza del 28 gennaio 2020 compariva il sig. Alesio Carletti, in proprio e in qualità di titolare della Carletti Alesio Impresa, assistita dall'avv. Ferrara unitamente al professionista dott. Manfredo piattella, la quale insisteva per l'omologazione del concordato, riportandosi alle ragioni già enunciate nella memoria di costituzione e risposta. Si rimetteva alla decisione del tribunale quanto alla nomina del professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge da nominare come liquidatore.

Ugualmente si esprimeva in favore della omologazione del concordato proposto dalla società il commissario giudiziale, essenzialmente riportandosi al proprio motivato parere conclusivo, *ex art. 180 LF*, che depositava in data 22 gennaio 2020, anche in considerazione dell'assenza di opposizioni.

Il Tribunale si riservava, quindi, di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

## **II. SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.**

In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 3 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione, espressioni che alcuni interpreti, già prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, hanno valutato come preclusive, in sede di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza (o della persistenza) delle condizioni (o dei presupposti, per usare la terminologia introdotta negli



artt. 160 e 162 L.F. come riscritti dal d.lgs. 169/2007) del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano -intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola-, la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto dall'art. 161 richiamato dal successivo art. 162, è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court*, per il solo fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati, che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente, da un lato, che simile verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è imposta dall'art. 173 comma 3, che continua (anche dopo il d.lgs. 169/2007, che anzi lo ha espressamente confermato riscrivendolo) a prevedere quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette; dall'altro lato, che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato -pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali opposenti e che quindi rileva (nel senso che deve essere preso in considerazione dal tribunale) anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi -a giudizio del Collegio- che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura della procedura stessa, il tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno



proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati".

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che – fermo tale obiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. "fattibilità giuridica" da tenersi distinta dalla "fattibilità economica" la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori.

La fattibilità giuridica va intesa come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite, dunque, una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica.

I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio nei tempi previsti. Invero, il Commissario giudiziale, riscontrando l'assenza di fatti nuovi o diverse valutazioni medio tempore intercorse, si riportava essenzialmente alle deduzioni offerte in sede di redazione della relazione ex art. 172 LF, laddove a seguito di prudenti rettifiche dei valori attivi e passivi guardava favorevolmente le prospettive di



esecuzione del concordato proposto, attesa la capienza del patrimonio offerto da parte della società, della persona fisica Carletti e della finanza terza, rispetto alle passività da soddisfare, potendo dirsi integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica sia quello della sussistenza della causa in concreto. Quanto al profilo sollevato dal Commissario Giudiziale ed afferente alla assicurazione della percentuale minima ex lege prevista a favore dei creditori chirografari, si rileva come la proposta che può essere rivolta ai creditori nell'ambito di un concordato il cui piano preveda la cessione dei beni non sia del tutto libera, in quanto costituisce condizione di ammissibilità della stessa l'osservanza del comma 4 dell'art. 160 (aggiunto con il D.L. 27/06/2015, n. 83 conv. in L. 06/08/2015, n. 123), a mente del quale in ogni caso la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Sul significato del termine "assicurare" (benchè non vi sia unanimità di opinioni atteso che la giurisprudenza di legittimità prima della modifica era ferma nel ritenere che le percentuali di soddisfacimento riportate nella proposta non fossero vincolanti, ma unicamente indicative (Cass., SS.UU., 23/01/2013, n. 1521; Cass., sez. I, 14/09/2016, n. 18091)), si sono formati due filoni interpretativi: secondo il primo, nettamente prevalente, la disposizione comporta che il proponente debba assumersi l'obbligo del pagamento almeno della percentuale minima indicata; secondo una diversa impostazione la circostanza che la proposta debba assicurare un certo risultato significa che il proponente deve fornire elementi concreti che rendano ragionevolmente certo che tale risultato sarà raggiunto. Le diverse impostazioni non incidono tanto sull'ammissione o sull'omologazione, in quanto di fatto entrambe impongono una valutazione circa la sussistenza di elementi idonei a supportare l'"assicurazione" (circostanza sussistente nel caso di specie alla luce delle indegini effettuate sulla consistenza del patrimonio messo a disposizione della procedura e delle dichiarazioni offerte dal CG), quanto sulle conseguenze del mancato raggiungimento della percentuale minima assicurata, dal quale solo i fautori della tesi dell'assunzione di un obbligo da parte del proponente fanno derivare l'inadempimento quale motivo della risoluzione del concordato. Ciò posto in linea generale, devono ora essere verificate in concreto la regolarità della procedura (intesa in senso non meramente formale e, quindi, come comprendente anche la verifica della persistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato) e l'esito della votazione.

## **1. LA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA.**

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi (e così la domanda è stata comunicata al pubblico ministero; il decreto di apertura -emesso dopo la



convocazione della debitrice- è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il commissario giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma, cosicchè il Commissario Giudiziale ha manifestato il proprio parere in termini di fattibilità della proposta così come modificata ed i creditori hanno espresso consapevolmente la propria valutazione di convenienza della proposta attraverso il voto; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato al commissario giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso)

## **2. LA SUSSISTENZA ATTUALE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.**

Alla luce dal parere del commissario giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Il presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione, come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., conduce ad una quantificazione delle risorse realizzabili in misura tale da garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, non senza sottovalutare la circostanza che l'apporto dei terzi si aggiunge alla percentuale di soddisfazione promessa ai creditori chirografari, i quali sono stati ampiamente informati anche sulle possibili conseguenze derivanti da un non immediato allocamento sul mercato dei beni della procedura, il pagamento integrale delle spese di procedura, di giustizia e dei creditori muniti di privilegio e dei creditori chirografari da soddisfare nella misura stimata del 50%, (percentuale rideterminata dal Commissario nel 45%), salvo variazioni in diminuzione entro comunque il limite di legge del 20% Misura di soddisfazione, quest'ultima, che, anche alla luce della relazione del commissario giudiziale, appare, dunque, rettificata in diminuzione ma non ridotta al di sotto del limite di legge. Tali dati sono, dunque, ampiamente sufficienti a fondare una prognosi di concreta realizzabilità del piano.

## **3. L'ESITO DELLA VOTAZIONE.**

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative, anche nello specifico riferimento della differenziazione di trattamento proposto, secondo la suddivisione in classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F.,.



Inoltre, il trattamento previsto per i crediti in senso lato privilegiati nella proposta deve essere qualificato come pagamento integrale e, come tale, comporta la loro esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione”* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *“per la parte del credito non coperta dalla garanzia”*. Il successivo terzo comma dispone che *“i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*.

Pertanto appare corretta l'ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, dei crediti chirografari secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell'adunanza dei creditori.

L'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall'art. 177 comma 1 L.F. classi è pari ad € 4.027.476,36 (risultanti dal totale dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza). Il concordato risulta approvato con ampie maggioranze, atteso che, oltre al voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, è stato conseguito anche il voto favorevole del maggior numero di classi (c.d. maggioranze per capitale e per classi), con il seguente risultato definitivo dell'esito della votazione:

---maggioranza dei crediti ammessi al voto: il concordato è stato approvato da 87,013% dei creditori;

---maggioranza numero di classi, il concordato è stato approvato dall'89,180% dei creditori appartenenti alla classe chirografari (puri) e dall' 68,786% dei creditori appartenenti alla classe chirografari degradati (ipotecari incapienti).

Pertanto la maggioranza richiesta dall'articolo 177 l.f. è stata complessivamente raggiunta.

### **III. LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.**

**A)** L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con



riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dall'assuntore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Banca Popolare Dell'emilia Romagna (o altro istituto se rassegna condizioni migliori) alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

**B)** L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità della liquidazione". L'art. 16 d.lgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti (tra i quali vengono nel caso di specie in considerazione le vendite di beni immobili) debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Poiché la proposta oggi omologata consiste anche nella cessione di beni della società debitrice, nonché di terzi è necessario prevedere che la liquidazione dei beni stessi venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale (conferma sul punto in giurisprudenza di questo Tribunale di Pescara) .

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi, ordine dei beni da liquidare e prezzo base di vendita, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

La società proponente non ha indicato per l'incarico di liquidatore, rimettendo la decisione al tribunale che individua il liquidatore nella persona del dott Francesco Simone , iscritto nell'albo



dei commercialisti e dei revisori contabili con Studio in Pescara alla Via De Sanctis 20 in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti ragioni di incompatibilità.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F., BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO S.C. (nel ceto dei creditori bancari tra i titolari del credito privilegiato degradato in chirografario di maggiore importo), BANCA POPOLARE DI BARI SCPA e BUCCELLA RENATO (creditori chirografari tra i titolari di crediti di maggiore importo).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ben poco vi è da aggiungere rispetto a quelle predeterminate dal piano e a quelle conseguenti dalla applicazione (con l'avvertenza già precisata) degli artt. da 105 a 108-ter L.F.. Ovviamente, il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti susseguenti al periodo successivo al primo trimestre dall'omologa, secondo il programma di cui alla proposta, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al Commissario Giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel Giudice già Delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

### **P.Q.M.**

1. **omologa** il concordato preventivo proposto da CARLETTI ALESIO in proprio e in qualità di titolare della CARLETTI ALESIO IMPRESA con Sede legale in Montesilvano (PE) - Via Cerrano n. 21 (P. IVA 01464970688) con ricorso depositato in data 19.10.2017;
2. nomina liquidatore il dott. Francesco Simone iscritto nell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili con Studio in Pescara alla Via De Sanctis 20
3. nomina componenti del comitato dei creditori BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO S.C., BANCA POPOLARE DI BARI SCPA e BUCCELLA RENATO;
4. dispone le seguenti modalità di liquidazione:



- a)il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
- b)il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti;
- c)nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata;
- d)per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e)per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f)il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su conto corrente (da accendere presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal tribunale, o presso altri istituti se offrono condizioni migliori) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g)il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare ai commissari giudiziali, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- h)il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, i commissari giudiziali ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i)il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;



l)il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;

m)per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Banca Popolare Dell'emilia Romagna, e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal tribunale o presso altri istituti bancari che offrono condizioni migliori) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

n)analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

o)lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti m) e n) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

p) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

q)esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

5. dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 28 gennaio 2019.

Il Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

